



CITTA' DI OTRANTO

Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'ARREDO URBANO
IN RELAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PRIVATE ESTERNE**

Modificato con Delibera CC n. 10 del 20.02.2025

Modificato con Delibera CC n. 21 del 29.06.2026

INDICE

1. Oggetto del regolamento
2. Esposizione all'esterno dei negozi
3. Insegne e simili
4. Ripari esterni
5. Apparecchi illuminanti esterni
6. Occupazione del suolo pubblico effettuata da pubblici esercizi
- 6 bis. Occupazione suolo pubblico effettuata con l'installazione di pedane
- 6 ter. Occupazione suolo pubblico effettuata da esercizi di vicinato, panificatori e imprenditori agricoli
7. Occupazione del suolo pubblico con l'utilizzo di fioriere
8. Allestimento luminarie feste patronali
9. Norme per il rilascio della concessione
10. Sanzioni e revoca della concessione
11. Disposizioni finali e transitorie

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina in modo particolare ed esclusivo quelle occupazioni di suolo pubblico e di aree private esterne complementari all'esercizio di attività commerciali e turistiche presenti in Otranto, nel preciso intento di tutelare l'immagine della Città salvaguardandone gli aspetti architettonici e paesaggistici che sono le peculiarità specifiche la cui attenta conservazione è alla base dello stesso sviluppo commerciale e turistico.
2. Pertanto le norme di cui al presente regolamento, sono valide in tutto il Centro Storico, circoscritto dalle mura perimetrali e dal Lungomare degli Eroi compreso e nelle seguenti vie: Vittorio Emanuele, via De Donno, Piazza De Donno, Lungomare Terra d'Otranto, Lungomare Kennedy, Via Punta, Via Riviera degli Haethey, Villa Comunale, Via Delle Torri, Via San Francesco di Paola, Largo Castellana, Via Idro, Via Ten. Eula, Via XXV Aprile, Piazza De Gasperi, Via Guglielmotto d'Otranto, Via San Giovanni, Via Giovanni Paolo II, Via Pantaleone Presbitero, tratto compreso tra via Lung. Terra d'Otranto e via San Giovanni Paolo II, Vico Kennedy, piazzale Idro.

Art. 2
Esposizione all'esterno dei negozi e del mercato coperto comunale

1. All'esterno dei negozi è permessa l'esposizione di una campionatura dei seguenti articoli:
 - Articoli ricordo in ceramica, pietra, vimini, legno, paglia, vetro, cartoline illustrate e guide turistiche;
 - Opere di pittura, scultura e grafica;
 - Giornali e riviste;
 - Piante e fiori;
 - Oggetti di artigianato tradizionale;
 - Abbigliamento, calzature ed accessori;
 - Giocattoli;
 - Prodotti enogastronomici.
2. E' consentita l'esposizione della merce sulla soglia e sulle spallette dell'ingresso principale di ogni esercizio da cm. 40 da terra fino all'altezza di mt. 2,00. Sulle spallette della porta principale è altresì consentita l'apposizione di pannelli della larghezza massima della profondità della spalletta (quindi tassativamente non aggettanti verso l'esterno) e per un'altezza massima di mt. 2,00. Detti pannelli dovranno essere realizzati in legno naturale.
3. In caso di esposizione degli articoli su telai a muro, sia che essi abbiano forma di grata oppure che prevedano alcune mensole atte a contenere gli articoli commercializzati, gli stessi dovranno essere collocati sui muri perimetrali del proprio esercizio commerciale, ed avere le seguenti dimensioni massime e caratteristiche tecniche:
 - Dimensioni lunghezza mt. 1.00 x altezza mt. 1.60 – profondità mt. 0.30 – stacco minimo dal suolo mt. 0.40;
 - Materiale ferro naturale cerato e/o legno, mensole di legno e/o ferro, con possibile chiusura a vetro, bordi e angoli smussati, di colore grigio, color legno o bianco.
4. In ogni caso i prodotti esposti devono essere contenuti all'interno del telaio oggetto di autorizzazione e comunque nel rispetto delle dimensioni massime sopra specificate, interessando unicamente i prospetti del proprio esercizio commerciale.
5. Per quanto riguarda l'esposizione di cartoline esse possono essere collocate all'interno del telaio come sopra descritto, tramite espositori a "parete" (del tipo "a tasche"), capaci di contenere gli articoli in questione, a condizione però che siano rispettate le condizioni sopra riportate, oppure su propri

sostegni mobili purché adiacenti al muro di prospetto.

6. E' consentita l'occupazione del suolo pubblico con esposizione direttamente sul suolo solo durante gli orari di apertura dei negozi.
In tali casi l'occupazione del suolo pubblico dovrà essere adiacente ai prospetti dell'esercizio commerciale e non potrà superare le seguenti dimensioni:
 - lunghezza non superiore al prospetto dell'esercizio
 - profondità non superiore a 1/10 (un decimo) della larghezza della strada e comunque non superiore mt. 1,00.
7. Le occupazioni previste nel presente articolo che occupino suolo pubblico a terra, oggetto di autorizzazione, sono soggette al pagamento del relativo canone, secondo la normativa vigente.
La merce che si intende esporre deve essere indicata all'interno della domanda e deve essere oggetto di autorizzazione.
8. All'interno del mercato coperto è consentita, altresì, l'esposizione di prodotti commercializzati all'esterno dei box del mercato coperto. In particolare, è consentito occupare lo spazio sul proprio prospetto per una profondità di mt 1,40. Limitatamente ai due box in adiacenza delle scale è consentita l'esposizione dei prodotti sul proprio prospetto con uno spazio di profondità di massimo mt 1 e sul fronte muro per una profondità di massimo cm 50. Dovrà essere lasciato libero da ogni ingombro lo spazio necessario per l'apertura totale del portone di accesso al mercato coperto. A cura dell'Ufficio Tecnico Comunale sarà delimitato lo spazio concedibile.
9. Le panche presenti nel mercato coperto, e attualmente non assegnate secondo le vigenti disposizioni in materia, non possono essere diversamente occupate, né da operatori né da utenti del mercato coperto comunale.
10. Detta disposizione sarà resa nota agli utenti tutti mediante appositi cartelli.

Art. 3 Insegne e simili

1. Per il solo Centro Storico, le insegne indicanti esclusivamente la denominazione dell'esercizio commerciale o dell'attività svolta devono essere contenute, sia in pianta che in prospetto, nel vano delle aperture del locale o in aderenza al muro del fabbricato. Dovranno essere realizzate a mosaico, ovvero in pietra locale, in ceramica, in ferro battuto o legno, previa autorizzazione, conformemente al vigente Regolamento Edilizio Comunale.
2. Sono confermate le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e comunque conformi ai criteri di cui al precedente paragrafo, previa apposita verifica.
Non sono consentite insegne luminose, insegne lampeggianti ad intermittenza, insegne a- messaggio variabile, neanche per comunicazioni di servizio all'interno delle vetrine.
3. Le insegne d'esercizio installate al di fuori dello spazio porta, devono essere munite di specifica autorizzazione paesaggistica.
4. E' consentita l'apposizione di decorazioni luminose monocolori tipiche (c.d. luminarie), di piccole dimensioni. Le predette decorazioni dovranno essere del medesimo colore della pubblica illuminazione presente nella zona.
5. Ai pubblici esercizi, esercizi di vicinato e laboratori artigianali che vendono alimenti, è consentita, oltre l'insegna, l'esposizione sui lati dell'ingresso di due listini prezzi, aventi le seguenti dimensioni massime e caratteristiche tecniche:
 - dimensioni mt. 1.40 x mt. 0.50
 - materiale ferro naturale cerato e/o legno e/o vetro, bordi e angoli smussati.

6. Il listino prezzi può essere collocato in forma fissa e provvisto di luce interna avente una tonalità simile alla pubblica illuminazione.
7. L'utilizzo di totem, standardi, pannelli o altre forme pubblicitarie è consentito esclusivamente all'Amministrazione Comunale di Otranto per la promozione di proprie attività, anche istituzionali. Tale possibilità viene estesa inoltre alle Associazioni locali nel solo caso in cui la stessa Amministrazione Comunale, sia direttamente coinvolta nella gestione dell'evento.
8. Detti elementi possono essere installati anche in forma permanente.
9. Non è consentita l'installazione di totem pubblicitari.
10. Nelle altre zone diverse dal Centro Storico occorre sempre richiedere l'autorizzazione per l'installazione di qualsivoglia insegna.

Art. 4 Ripari esterni

1. Per i pubblici esercizi sono ammessi solo sistemi di riparo mobili del tipo "ombrellone", o strutture in metallo o legno con sistemi di copertura superiore e chiusura laterale come da modello tipo di cui al progetto redatto dall'Ufficio Tecnico e approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 124 del 24.04.2015. L'eventuale chiusura verticale integrale su tutto il perimetro non potrà essere effettuato nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.

1bis In Piazzale Idro sono consentite strutture in metallo con sistemi di copertura superiore, come da modello tipo che sarà approvato dalla Giunta Comunale.

Le stesse dovranno essere posizionate in adiacenza al fabbricato e separate lateralmente dalle strutture degli esercizi pubblici adiacenti non meno di 70 cm.

Si intende autorizzabile solo l'area ubicata in adiacenza ai muri perimetrali del locale.

Nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile è consentita la utilizzazione, durante l'orario di apertura dell'esercizio, di vetrate trasparenti. Nel periodo dal 01 maggio al 31 ottobre le vetrate, ove non rimosse, non potranno mai essere utilizzate e dovranno comunque essere accatastate sui tre lati delle strutture e bloccate con sigillo apposto in presenza della polizia locale e non rimovibile prima di tale ultima data.

1ter In piazzale Idro, ai titolari di posteggio per l'attività di commercio di alimenti e bevande su area pubblica tipo A è consentita l'occupazione di suolo pubblico per una superficie di mq 15 mediante strutture amovibili di cui al modello tipo che sarà approvato dalla Giunta Comunale.

2. *"abrogato con Delibera CC n. 10 del 20.02.2025"*

3. Qualora lo spazio a disposizione risulta ristretto, previa autorizzazione dell'Ufficio Urbanistica è ammessa la "tenda estensibile senza sostegni a terra". In ogni caso, tali ripari devono risultare senza scritte pubblicitarie.

Nell'ambito dello stesso esercizio, tali strutture devono essere della stessa tipologia e delle stesse dimensioni e non di tinte vistose ma di tonalità tendenti a colore beige per il centro storico e per le restanti vie.

4. Sono ammessi ripari esterni solo ai pubblici esercizi prospicienti spazi aperti in modo che non siano contrari all'armonia dell'ambiente, entro l'area di suolo pubblico loro autorizzato o area privata esterna. E' altresì, consentita tale installazione lungo le vie a scarso transito veicolare, sentito il parere dell'ufficio di polizia municipale e nel rispetto delle prescrizioni dallo stesso ufficio proposte.
5. Non è mai consentita l'installazione all'esterno dei locali di dehor ombrelloni e di pedane, né la

sistemazione di tavoli, sedie e piani di appoggio da destinare al consumo di prodotti alimentari in via Basilica, piazza Basilica, in Piazza San Pietro, nella piazzetta della chiesetta dell'Immacolata, nello spazio soprastante la Torre Matta, negli spazi adiacenti la Chiesa della Madonna dell'Alto Mare, Largo Monumento e Largo Porta Alfonsina.

6. Nel centro storico, al di sopra dei ripari autorizzati, sono ammesse, ove esistenti coperture "a pergolato" secondo la locale tradizione.
7. Per i negozi sono ammesse tende parasole, che nel centro storico devono essere realizzate in ferro battuto e crema/beige. (art. 102 R.E.C.).
8. Per i n. 4 posteggi occupati dagli ambulanti a posto fisso per la vendita di frutta secca e dolciumi, presenti nei giardini pubblici, è ammesso il riparo con strutture in ferro battuto, con pennellature e tela, come da modello tipo, il cui progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale e approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 132 del 17.05.2011.

Art. 5

Apparecchi illuminanti esterni

1. L'installazione all'esterno del locale di apparecchi illuminanti, senza alcuna scritta pubblicitaria, è permessa solo ai pubblici esercizi o dove viene svolta un'attività pubblica, sociale, ricreativa, ecc..
2. E' consentito l'utilizzo di punti luce da posizionarsi esclusivamente ai lati dell'ingresso principale ed il colore della luce emessa deve essere uguale o simile a quello della pubblica illuminazione.
3. Non è pertanto permessa l'installazione di apparecchi illuminanti all'esterno dei negozi o delle altre attività. Viene consentita tuttavia, nel solo vano delle aperture del locale, sia in pianta che in prospetto, a condizione però che la luce sia della stessa tonalità dell'illuminazione pubblica. E' comunque vietata la proiezione di immagini, scritte od altro all'esterno del negozio.
4. Le occupazioni previste nel presente articolo, sebbene oggetto di autorizzazione, non sono soggette al pagamento di alcun canone in relazione esclusivamente all'occupazione di suolo pubblico.

Art. 6

Occupazione del suolo pubblico effettuata da pubblici esercizi

1. Ai pubblici esercizi è consentita l'occupazione del suolo pubblico, o di area privata esterna, mediante l'utilizzo di tavolini e sedie da destinare esclusivamente alla ospitalità dell'utenza per la sola somministrazione con esclusione di qualsiasi altro uso, e, separatamente, di un solo tavolo di servizio delle dimensioni massime di mq 1, di un solo banco per la mescita di birra alla spina delle dimensioni massime di mq 1, di un carrello espositore di pesce: in nessun caso il tavolo, il carrello ed il banco mescita birra possono essere un corpo unico. In ogni caso è fatto obbligo negli orari di chiusura dell'esercizio posizionare i tavoli e le sedie in modo ordinato e mai può essere consentita la copertura di tali arredi-attrezzature con tele di alcun tipo.
2. E' fatto divieto di utilizzare su suolo pubblico banconi, lavabi e banchi per registratore di cassa.
3. I tavolini e le sedie, per quanto riguarda il Centro storico, il Lungomare degli Eroi, via Vittorio Emanuele, Lungomare Terra d'Otranto, Piazza De Donno, Lungomare Kennedy, Via De Donno, Via XXV Aprile, Via Delle Torri, Via San Francesco di Paola, Via Idro, Via Ten. Eula, Via Pantaleone Presbitero, tratto compreso tra via Lung. Terra d'Otranto e via San Giovanni Paolo II, Vico Kennedy e piazzale Idro, dovranno essere del tipo in ferro, vimini o legno. Qualora tali arredi presentino un particolare design potranno, a discrezione Ufficio Suap, essere autorizzati in deroga alle suddette

disposizioni.

4. “*abrogato con Delibera CC n. 10 del 20.02.2025*”

5. Il procedimento per il rilascio della concessione per l'utilizzo del suolo pubblico all'esterno dell'esercizio di somministrazione e di vendita dovrà essere avviato e definito dall'Ufficio Suap il quale, dopo aver acquisito i pareri dell'Ufficio di Polizia Municipale, e nei casi in cui si renda necessario, dell'Ufficio Urbanistica e dell'Ufficio Paesaggio. I pareri dovranno essere resi entro il termine di 10 giorni, superati i quali si riterranno favorevoli.

L'ufficio Suap rilascia il titolo autorizzativo definendo in esso i limiti dell'area utilizzabile avendo rispetto delle eventuali prescrizioni raccomandate dagli uffici intervenuti nel procedimento e comunque obbligatoriamente:

- fissando come superficie massima mq. 70;
- intendendo come autorizzabile solo l'area ubicata in adiacenza ai muri perimetrali del locale oppure nelle immediate vicinanze, ma comunque, non oltre mt. 20,00 di distanza dall'accesso principale al locale, tranne via Idro nella quale la suddetta distanza potrà essere di mt 25,00.

Resta inteso che il punto più lontano di area in concessione, dall'accesso principale al locale, non potrà superare i mt 30,00.

6. L'interessato dovrà presentare all'Ufficio SUAP, unitamente alla domanda, Scia sanitaria ai sensi dell'art. 6, Reg. CE n. 852/2004.

7. Sono fatti salvi la servitù di passaggio per l'accesso alle abitazioni e locali confinanti, per il libero passaggio dei pedoni e dei soggetti diversamente abili.

8. Il suolo in concessione dovrà obbligatoriamente essere delimitato in maniera visibile ed inequivocabile.

9. Nell'ambito della superficie massima concedibile al singolo esercizio, è stabilito che:

- si può ottenere l'intera superficie concedibile se si è garantita un'apertura dell'esercizio per almeno gg. 240 nell'arco dell'anno precedente, da dimostrare a cura dell'esercente a partire dall'anno 2026 con riferimento al periodo di apertura 2025.
- si otterrà il 75% della superficie massima concedibile (in relazione alla singola fattispecie) se non si garantisce l'apertura dell'esercizio come indicato al punto precedente.

La mancata dimostrazione a cura dell'esercente della effettiva apertura non dà diritto alla intera superficie massima concedibile.

10. Per quanto concerne in particolare le norme inerenti la circolazione stradale, le occupazioni di suolo pubblico dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del codice della strada, di norma, sul fronte e in adiacenza del pubblico esercizio, con profondità variabile secondo lo stato dei luoghi. L'occupazione dei marciapiedi è consentita, sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 mt.

L'occupazione della sede stradale può inoltre avvenire, al di fuori della carreggiata, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada.

In relazione ai commi 1 e 3 del predetto articolo, in deroga alle previsioni generali, all'interno delle zone aventi rilevanza storico-ambientale o in presenza di particolari caratteristiche della strada o nelle ZTL/APU:

- l'occupazione del marciapiede è consentita anche non in adiacenza al pubblico esercizio (entro i limiti fissati dal presente articolo), purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1,50 mt., inoltre, qualora sulla strada ove è ubicata l'occupazione insista una fascia di sosta laterale, l'occupazione deve essere arretrata rispetto al bordo del marciapiede di 0,50 mt.;
- è possibile occupare la sede stradale, al di fuori della carreggiata. Qualora tale tipo di occupazione

sia in continuità con l'occupazione del marciapiede, non sarà necessario arretrare l'occupazione di mt. 0,50 rispetto al marciapiede stesso.

All'interno del centro storico, inoltre, l'occupazione del suolo pubblico è consentita anche non in adiacenza al pubblico esercizio (entro i limiti fissati dal presente articolo), nel modo seguente:

- sulle strade a doppio senso di circolazione, purché rimanga libera una parte della strada avente larghezza minima di 5,50 mt. (5,00 mt. nei pressi delle intersezioni);
- sulle strade a senso unico di circolazione, purché rimanga libera una parte della strada avente larghezza minima di 2,75 mt. (2,50 mt. nei pressi delle intersezioni);
- sulle strade non soggette al transito di veicoli di cui all'art. 47, comma 1, dalla lettera g) alla lettera n), purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1,20 mt;
- sulle strade chiuse, generalmente non utilizzate per il transito dei veicoli, purché rimanga libera una parte della strada avente larghezza minima sufficiente per il transito degli autoveicoli di residenti, domiciliati e operatori, per far fronte a necessità degli stessi (operazioni di carico e scarico, ecc...).

11. La Polizia Municipale è incaricata di accertare il periodo di effettiva apertura al pubblico degli esercizi pubblici.
12. In caso di chiusura ingiustificata dell'esercizio per un periodo superiore a trenta giorni, lo spazio autorizzato dovrà essere liberato da ogni arredo ed il relativo titolo autorizzativo rilasciato perderà la sua efficacia e non verrà rilasciato la stagione successiva.
13. Ove il suolo pubblico concesso a pubblico esercizio ricada frontalmente rispetto ad altro esercizio, negozio commerciale o ingresso di abitazione, deve essere garantito ai fini di un facile accesso, uno spazio libero o corridoio largo almeno mt. 2,00 perpendicolare all'accesso;
14. La concessione verrà rilasciata solo se e nella misura in cui sia compatibile con:
 - le esigenze del transito veicolare e pedonale;
 - il rispetto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
 - le esigenze dell'amministrazione nell'ambito di eventuali interventi su strade e piazze pubbliche.
15. E' fatto obbligo agli esercenti di provvedere alla igienizzazione dell'area occupata, con lo smontaggio di eventuali pedane posizionate almeno con cadenza quadrimestrale. L'esercente dovrà comunicare per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale e alla Polizia Municipale lo svolgimento delle operazioni in questione.
Il mancato rispetto di detto obbligo per due volte anche non consecutive nell'arco dell'anno comporta la revoca dell'autorizzazione.
16. Nel caso di utilizzazione di aree private esterne a servizio dell'attività si considerano validi i limiti dimensionali e temporali sopra riportati.
17. Fatta salva l'acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica secondo le disposizioni vigenti al momento del rilascio.
18. Nel caso in cui all'interno dello stesso locale siano presenti più esercizi pubblici, il limite massimo di superficie concedibile previsto dal presente articolo si ritiene applicabile al locale e non al singolo esercizio.

Art. 6 bis

Occupazione suolo pubblico effettuata con l'installazione di pedane

1. L'occupazione di suolo pubblico con l'installazione di pedane, all'interno del centro storico, potrà avvenire esclusivamente se tra i due angoli opposti dell'area in concessione, ci sia una differenza di quota maggiore del 5%.

All'atto della richiesta di concessione di suolo pubblico, dovrà essere prodotto rilievo delle quote esterne, asseverato da tecnico abilitato, a comprova della necessità di installazione di pedana, e progetto della pedana stessa con gli estremi del titolo abilitativo.

2. Resta vietata l'installazione di pedane su via Bastione Pelasgi.

Art. 6 ter

Occupazione suolo pubblico effettuata da esercizi di vicinato, attività artigianali, panificatori e imprenditori agricoli

1. Fino all'approvazione del piano comunale del commercio è consentita agli esercizi di vicinato, attività artigianali, panificatori e imprenditori agricoli, l'occupazione di suolo pubblico per mq. 14 mediante l'utilizzo di sgabelli di altezza compresa tra 0,60 mt. e 0,80 mt. circa, eventualmente abbinati ad appoggi con altezza minima da terra pari a 1,00 metro, ovvero piani di appoggio posizionati sulle pareti esterne della propria attività in cui insistono ingressi al locale, da destinare esclusivamente al consumo di prodotti da parte degli utenti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione.
2. Il procedimento per il rilascio della concessione per l'utilizzo del suolo pubblico esclusivamente mediante piani di appoggio all'esterno del proprio esercizio dovrà essere avviato e definito Ufficio Suap, il quale, dopo aver acquisito i pareri dell'Ufficio di Polizia Municipale, e nei casi in cui si renda necessario, dell'Ufficio Urbanistica e dell'Ufficio Paesaggio, rilascia il titolo concessorio, definendo in esso i limiti dell'area utilizzabile, nel rispetto delle eventuali prescrizioni raccomandate dagli uffici intervenuti nel procedimento e comunque obbligatoriamente:
 - la superficie da destinare ai piani di appoggio – tipo mensola è fissata in massimo cm 40 di profondità dal muro, comunque entro i limiti dei prospetti del proprio locale in cui insistono gli ingressi allo stesso;
 - la concessione verrà rilasciata solo se e nella misura in cui sia compatibile con le esigenze del transito, veicolare e pedonale e del rispetto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
 - l'interessato, acquisito il titolo autorizzativo, dovrà presentare all'Ufficio SUAP, per il tramite del Portale Impresainungiorno, Scia sanitaria ai sensi dell'art. 6 Reg. CE n. 852/2004 ai fini della registrazione dell'attività da parte dell'ASL;
 - è consentito l'uso di sgabelli del tipo in ferro, vimini o legno, in corrispondenza delle mensole.
3. La concessione per detta occupazione verrà richiesta e rilasciata con le medesime modalità di cui all'art. 6.

Art. 7

Occupazione del suolo pubblico con l'utilizzo di fioriere

1. Per l'esposizione all'esterno dei propri esercizi o delle proprie abitazioni, di soli vasi con fiori e/o verde a scopo decorativo, l'autorizzazione per l'utilizzazione del suolo pubblico può essere rilasciata, dietro presentazione di domanda così come descritto dalle norme generali del presente Regolamento, a condizione che il tipo di piante e di contenitore siano intonati all'ambiente, le piante non siano artificiali, e che non si creino intralci e inconvenienti per quanto riguarda il traffico, il libero passaggio e la pulizia degli spazi del suolo pubblico dove i vasi sono collocati, e che tali vasi siano collocati sulle soglie o affiancati adiacenti ai propri prospetti.
2. Le occupazioni previste nel presente articolo, sebbene oggetto di autorizzazione, non sono soggette al pagamento di alcun canone in relazione esclusivamente all'occupazione di suolo pubblico.
3. La suddetta autorizzazione non viene rilasciata a chi è già titolare di concessione di suolo pubblico in

quanto tali installazioni devono rientrare all'interno della metratura già concessa e rispettare le previsioni del presente articolo. Le piante poste a delimitazione degli spazi esterni non dovranno essere artificiali e dovranno avere altezza non superiore a 1,20 mt.

Art. 8

Allestimento luminarie feste patronali

L'allestimento delle luminarie per le feste di BB. Martiri, della Madonna dell'Alto Mare, di S. Francesco di Paola, e per tutte le altre occasioni festive, dovrà avvenire esclusivamente nei dieci giorni antecedenti le date delle ricorrenze. Il relativo smontaggio deve concludersi nei cinque giorni successivi.

Art. 9

Norme per il rilascio della concessione

1. Tutte le richieste di occupazione di suolo pubblico dovranno essere presentate all'Ufficio Suap tramite il portale impresainungiorno.it, il quale sentiti i pareri degli uffici di competenza, provvederà a rilasciare apposito titolo concessorio. Ad avvenuto rilascio dello stesso, il titolare provvederà a versare il canone dovuto secondo le modalità dettate dall'Ufficio Tributi.
2. Per le richieste che prevedono l'utilizzo di elementi fissi di arredo urbano dovrà essere rilasciato permesso di costruire e certificato di agibilità, previa acquisizione di pareri e nulla-osta previsti dalle norme di riferimento.
3. La concessione all'occupazione di suolo pubblico è rilasciata per una durata entro il limite massimo di un anno, rinnovabile due volte con concessione previa semplice richiesta da presentare 15 giorni prima della scadenza, corredata della seguente documentazione:
 - dichiarazione attestante la conformità della occupazione rispetto a quella già in precedenza concessa e la corrispondenza dello stato dei luoghi in cui è inserita a quella del momento del primo rilascio della concessione, con allegata documentazione fotografica.
 - copia delle ricevute di pagamento delle tasse locali dovute.
- 3bis. Allo scadere del termine della concessione e, qualora, la stessa non sia rinnovata, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento che costituisce il dehors dal suolo pubblico, lasciando l'area completamente sgombra e restituita alle condizioni originarie.
- 3ter. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze di occupazione.
- 3quater. La disdetta libera dal pagamento del canone per l'occupazione relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta. Per le occupazioni permanenti il canone non è dovuto a decorrere dal mese successivo alla comunicazione di disdetta.
4. Il rinnovo delle concessioni per il suolo pubblico è condizionato al riscontro da parte dell'Ufficio Tributi, dell'avvenuto versamento del canone dovuto per il periodo precedentemente autorizzato.

Art. 10

Sanzioni e revoca della concessione

1. Fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali, amministrative, previste da regolamenti comunali o altre norme in materia, e tributarie:
 - a) Chiunque espone articoli non previsti dall'art. 2, comma 1, del presente regolamento è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 25,00 ed euro 300,00

- (PMR euro 50,00). All'accertamento della sanzione pecuniaria di cui sopra, consegue l'obbligo di eliminare gli articoli non previsti. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Comando di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale, provvederanno, nel più breve tempo possibile, a far rimuovere gli stessi a spese degli interessati. Qualora gli articoli rimossi non possano essere immediatamente consegnati al legittimo proprietario, vengono sottoposti a sequestro e depositati in locali o aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Il materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 30 giorni. Scaduto tale termine, si provvede a disporre la confisca secondo la disciplina prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i.
- b) Chiunque violi le disposizioni contenute nell'art. 2, commi 2, 3, 6 e 8 del presente regolamento è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 50,00 ed euro 300,00 (PMR euro 100,00). All'accertamento della sanzione pecuniaria di cui sopra, consegue l'obbligo di ripristino immediato dello stato dei luoghi. Qualora non sia possibile procedere alla ripristino immediato e non ricorrano situazioni di pericolo, si procederà ad assegnare un congruo termine. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Comando di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale, provvederanno, nel più breve tempo possibile, a far rimuovere i materiali a spese degli interessati. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, viene sottoposto a sequestro e depositato in locali o aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Il materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 30 giorni. Scaduto tale termine, si provvede a disporre la confisca secondo la disciplina prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i. L'omesso ripristino dello stato dei luoghi nel tempo previsto comporterà la revoca della concessione rilasciata.
- c) Chiunque violi le disposizioni contenute nell'art. 2, comma 9, del presente regolamento è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 100,00 ed euro 600,00 (PMR euro 200,00) se compiuta da operatori, compresa tra euro 25,00 ed euro 300,00 (PMR euro 50,00) se compiuta da utenti. All'accertamento della sanzione pecuniaria di cui sopra, consegue l'obbligo di ripristino immediato dello stato dei luoghi. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Comando di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale, provvederanno, nel più breve tempo possibile, a far rimuovere i materiali a spese degli interessati. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, viene sottoposto a sequestro e depositato in locali o aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Il materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 30 giorni. Scaduto tale termine, si provvede a disporre la confisca secondo la disciplina prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i.
- d) Chiunque violi le disposizioni contenute nell'art. 3 del presente regolamento è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 150,00 ed euro 900,00 (PMR euro 300,00). All'accertamento della sanzione pecuniaria di cui sopra, consegue l'obbligo di ripristino immediato dello stato dei luoghi. Qualora non sia possibile procedere alla ripristino immediato e non ricorrano situazioni di pericolo, si procederà ad assegnare un congruo termine. Nel caso in cui il trasgressore non provveda il Comando di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale, provvederanno, nel più breve tempo possibile, a far rimuovere i materiali a spese degli interessati. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, viene sottoposto a sequestro e depositato in locali o aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Il materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 30 giorni. Scaduto tale termine, si provvede a disporre la confisca secondo la disciplina prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i.
- e) Chiunque violi le disposizioni contenute nell'art. 4, commi 5 e 6, del presente regolamento è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 150,00 ed euro 900,00 (PMR euro 300,00). All'accertamento della sanzione pecuniaria di cui sopra, consegue l'obbligo di ripristino immediato dello stato dei luoghi. Qualora non sia possibile procedere alla ripristino immediato e non ricorrano situazioni di pericolo, si procederà ad assegnare un congruo termine. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Comando di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale, provvederanno, nel più breve tempo possibile, a far rimuovere i materiali a spese degli interessati. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, viene sottoposto a sequestro e depositato in locali o aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Il materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 30 giorni. Scaduto tale termine, si provvede a disporre la confisca secondo la disciplina prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i. L'omesso ripristino dello stato dei luoghi nel tempo previsto comporterà la revoca

della concessione rilasciata.

- f) Chiunque violi le disposizioni contenute nell'art. 6, commi 1, 2 e 3 del presente regolamento è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 100,00 ed euro 600,00 (PMR euro 200,00). All'accertamento della sanzione pecuniaria di cui sopra, consegue l'obbligo di ripristino immediato dello stato dei luoghi. Qualora non sia possibile procedere alla ripristino immediato e non ricorrano situazioni di pericolo, si procederà ad assegnare un congruo termine. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Comando di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale, provvederanno, nel più breve tempo possibile, a far rimuovere i materiali a spese degli interessati. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, viene sottoposto a sequestro e depositato in locali o aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Il materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 30 giorni. Scaduto tale termine, si provvede a disporre la confisca secondo la disciplina prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i. L'omesso ripristino dello stato dei luoghi nel tempo previsto comporterà la revoca della concessione rilasciata.
 - g) Chiunque violi le disposizioni contenute nell'art. 6, comma 16 del presente regolamento è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 50,00 ed euro 300,00 (PMR euro 100,00). All'accertamento della sanzione pecuniaria di cui sopra, consegue l'obbligo di ripristino immediato dello stato dei luoghi. Qualora non sia possibile procedere alla ripristino immediato e non ricorrano situazioni di pericolo, si procederà ad assegnare un congruo termine. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Comando di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale, provvederanno, nel più breve tempo possibile, a far rimuovere i materiali a spese degli interessati. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, viene sottoposto a sequestro e depositato in locali o aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Il materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 30 giorni. Scaduto tale termine, si provvede a disporre la confisca secondo la disciplina prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i.
 - h) Chiunque violi le disposizioni contenute nell'art. 6, comma 15, del presente regolamento è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 50,00 ed euro 300,00 (PMR euro 100,00). All'accertamento della sanzione pecuniaria di cui sopra, consegue l'obbligo di provvedere immediatamente alla pulizia del suolo. Qualora non sia possibile procedere alla pulizia immediata e non ricorrano situazioni di pericolo, si procederà ad assegnare un congruo termine. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Comando di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale, provvederanno, nel più breve tempo possibile, a far rimuovere i materiali e alla pulizia a spese degli interessati. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, viene sottoposto a sequestro e depositato in locali o aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Il materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 30 giorni. Scaduto tale termine, si provvede a disporre la confisca secondo la disciplina prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i. Il mancato rispetto dell'obbligo di pulizia per due volte, anche non consecutive, nell'arco dell'anno comporta la revoca della concessione.
 - i) Chiunque violi le disposizioni contenute nell'art. 6ter del presente regolamento è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 100,00 ed euro 600,00 (PMR euro 200,00). All'accertamento della sanzione pecuniaria di cui sopra, consegue l'obbligo di ripristino immediato dello stato dei luoghi. Qualora non sia possibile procedere alla ripristino immediato e non ricorrano situazioni di pericolo, si procederà ad assegnare un congruo termine. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Comando di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale, provvederanno, nel più breve tempo possibile, a far rimuovere i materiali a spese degli interessati. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, viene sottoposto a sequestro e depositato in locali o aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Il materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 30 giorni. Scaduto tale termine, si provvede a disporre la confisca secondo la disciplina prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i.
2. Chiunque violi le altre prescrizioni previste dal presente regolamento è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 50,00 ed euro 300,00 (PMR 100,00). All'accertamento della sanzione pecuniaria di cui sopra, consegue la revoca della concessione e l'obbligo di ripristino immediato dello stato dei luoghi. Qualora non sia possibile procedere alla ripristino

immediato e non ricorrano situazioni di pericolo, si procederà ad assegnare un congruo termine. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il Comando di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale, provvederanno, nel più breve tempo possibile, a far rimuovere i materiali a spese degli interessati. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, viene sottoposto a sequestro e depositato in locali o aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Il materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 30 giorni. Scaduto tale termine, si provvede a disporne la confisca secondo la disciplina prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i.

3. L'omesso ripristino dello stato dei luoghi nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

Art. 11

Disposizioni finali e transitorie

Ogni elemento di arredo urbano oggetto del presente regolamento deve essere tenuto in perfetto stato di conservazione e ben mantenuto onde garantire l'igiene, l'aspetto estetico, il decoro, la sicurezza e l'incolumità delle persone. Non può costituire elemento di intralcio alla circolazione delle persone e di degrado nelle ore di inutilizzo.

Mai può essere consentita la copertura di arredi/attrezzature con tele di alcun tipo.

Le stesse disposizioni valgono per il periodo di chiusura per ferie, riposi settimanali o altre chiusure brevi.

Le installazioni devono essere realizzate nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti, non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, parti poco visibili o mal posizionate, tali da costituire fonte di pericolo.

Le installazioni dovranno essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche.

Per garantire il pubblico decoro, il concessionario è obbligato alla manutenzione dei manufatti e degli elementi di arredo nonché alla loro pronta sostituzione in caso di deterioramento, nel rispetto del progetto approvato.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente regolamento.